

Decreto Ministero dei trasporti 28/5/1985 (G.U. 9/7/1985 n. 160)
Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive

Allegato

ALLEGATO TECNICO AL DECRETO MINISTERIALE 28 MAGGIO 1985 SULLE SPECIFICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLE AUTOCARAVAN, CARAVAN E RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE (T.A.T.S.)

Lunghezza non comprensiva degli accessori fissi o mobili sistemati esternamente alla parte anteriore e posteriore della cassa.

E' la distanza tra le estremità anteriore e posteriore, con la traversa posteriore parta segnali in posizioni di massima elongazione, se mobile.
fermo;

- rimorchio T.A.T.S.: rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, che non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o a gare.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Lunghezza carrozzeria caravan.

1.2. Lunghezza massima dei rimorchi T.A.T.S.

1.3. Larghezza massima delle attrezzature trasportabili su un rimorchio T.A.T.S.

E' la distanza fra i bordi esterni delle superfici luminose delle luci di posizione posteriori del rimorchio, maggiorata di 0,3 m per ciascun lato, ovvero delle analoghe quote risultanti dall'applicazione della Direttiva n. 76/756/CEE sulla installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione e successivi emendamenti, nel rispetto della larghezza massima rimorchiabile del veicolo trattore.

Distanza tra i piani verticali trasversali passanti per i centri di due appoggi consecutivi.
Le modalità di rilevamento sono demandate a tabelle di unificazione a carattere definitiva.
Struttura di collegamento compresa tra i due piani verifica di perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, l'uno passante per il centro della cavità dell'occhione e l'altro passante per il primo collegamento della struttura stessa alla carrozzeria o al primo appoggio del carico trasportabile sulla struttura, così come è stabilito dal costruttore.

La misura della lunghezza del limone e degli spazi liberi in relazione agli ingombri anteriori delle infrastrutture del rimorchio, nonché la verifica del carico statico sull'occhione, sono eseguite con modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

Nel rispetto delle norme di legge vigenti, la Direzione Generale M.C.T.C. potrà autorizzare valori superiori a quelli suddetti, compatibilmente con comprovate esigenze di impiego.

Gli accessori mobili sono inclusi nel computo dei bagagli, la cui massa minima è così stabilita:

Ai fini della determinazione dell'altezza massima in rapporto alla larghezza della carreggiata del veicolo di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico, modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, non si considerano le sporgenze relative ai camini, antenne e aeratori.

1.4. Interesse.

1.5. Timone.

2. MASSE.

2.1. Massa massima autorizzata:

- caravan: 1.750 kg;

- rimorchi T.A.T.S.: 2.000 kg;

- autocaravan: 8.000 kg.

2.2. Massa statica sull'occhione del timone: non deve essere inferiore al 4 per cento né superiore al 7 per cento della massa massima attribuita al veicolo, e comunque non superiore a 120 kg.

2.3. Massa minima degli accessori mobili per autocaravan e caravan.

- autocaravan: 20 kg per ogni persona trasportata, guidatore compreso;
- caravan: 0,2 volte la tara.

2.4. Le modalità per la verifica delle masse sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

3 DIMENSIONI.

3.1. Sbalzo posteriore.

3.1.1. Autocaravan.

Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, può essere al massimo uguale al 65 per cento dell'interasse.

3.1.2. Caravan e rimorchi T.A.T.S.

Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, può superare il 50 per cento dell'interasse, nel rispetto delle prescrizioni relative alla massa statica sull'occhione.

3.2. Altezza massima caravan.

4 PRESCRIZIONI TECNICHE.

4.1. Autocaravan,

4.1.1. Accessi e abitabilità.

4.1.1.1. Zona guida.

Parte dell'unità abitativa anteriore al piano verticale trasversale, tangente alla parte posteriore dello schienale sedile del conducente in posizione di guida. Tale sedile, se registrabile, deve essere posizionato nella lacca corrispondente alla metà della corsa di registrazione e lo schienale, se regolabile, deve essere inclinato rispetto alla verticale nella posizione più vicina possibile a 25°.

4.1.1.2. Prescrizioni generali.

Per ciascun trasportato deve essere previsto un posto letto ed un posto a sedere stabilmente ancorata alla struttura del veicolo.

I posti letto, almeno per il 50 per cento, devono risultare stabilmente installati.

Si considerano stabilmente installati anche letti derivanti da trasformazioni dei sedili con eventuali aggiunte di parti.

I sedili per il trasporto dei passeggeri, ad esclusione di quelli nella zona guida, devono essere contrassegnati con una targhetta riportante la scritta "POSTO A SEDERE PER PASSEGGERO", oppure con un simbolo grafico indicato in tabella di unificazione.

4.1.1.3. Prescrizioni specifiche.

Nella costruzione delle autocaravan devono essere osservate le prescrizioni specifiche indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, relative alle caratteristiche e ai metodi di verifica per:

- accesso tra zona guida e restante parte dell'unità abitativa;
- numero e ubicazione delle porte di accesso e finestre;
- caratteristiche delle porte e finestre;
- caratteristiche dei sedili sistemati nell'unità abitativa;
- caratteristiche dei posti letto;
- dimensioni della zona cucina;
- vano servizi igienici;
- serbatoio acque, tenendo conto che l'autocaravan deve essere autonomo e isolato, lo scarico delle acque non deve avvenire direttamente nell'ambiente esterno;
- impianti di servizio attinenti la funzione abitativa.

4.1.2. Visibilità anteriore verso l'alto del conducente.

Deve essere assicurata una sufficiente visibilità anteriore verso l'alto del conducente, qualora l'allestimento preveda l'installazione della mansarda. Per la verifica del campo di visibilità anteriore verso l'alto si fa rinvio ad apposite tabelle di unificazione a carattere definitivo.

4.1.3. Superfici trasparenti.

Tutte le superfici trasparenti interessanti il campo di visibilità del conducente devono essere in vetro di sicurezza di tipo approvato.

4.2. Caravan.

4.2.1. Accessi e abitabilità.

Si applicano, ove pertinenti, le prescrizioni indicate ai precedenti punti 4.1.1.2. e 4.1.1.3.

Per le variazioni alle suddette prescrizioni si rinvia a tabelle di unificazione a carattere definitivo.

4.2.2. Superfici trasparenti.

Con tabelle di unificazione a carattere definitivo, sono indicati i criteri per l'esecuzione dei calcoli di verifica del telaio, del timone, degli assali e delle sospensioni.

I veicoli trattori devono essere equipaggiati con due specchi retrovisori esterni, uno per lato, Tali specchi, che possono essere regolabili e/o asportabili, non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro trasversale costituente il treno: il limite di 20 cm può non essere osservato se il bordo inferiore dello specchio è ad una altezza non inferiore a 2 m.

Le superfici trasparenti, oltre che con i vetri di sicurezza di tipo approvato, possono essere realizzate in materiali diversi.

5. CALCOLI DI VERIFICA.

6. TRENI COSTITUITI DA AUTOVEICOLO E CARAVAN O RIMORCHIO T.A.T.S.

6.1. Prescrizioni applicabili ai veicoli trattori.

6.2. Accertamento di idoneità al traino.

6.2.1. Verifica della massa rimorchiabile.

Ad una autovettura, ad un veicolo per trasporto promiscuo di persone e cose e ad una autocaravan può essere attribuita una massa rimorchiabile non superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più conducente) nei limiti stabiliti dall'articolo 257 del regolamento di esecuzione del testo unico, se sono verificate le seguenti condizioni.

6.2.1.1. Il veicolo a pieno carico, trainante un rimorchio di massa complessiva pari alla massa rimorchiabile richiesta, e che in assetto orizzontale scarichi sul gancio un carico statico pari al 4 per cento della massa rimorchiabile richiesta, è in grado di spuntare per cinque volte consecutive su una pendenza dell'8 per cento, con le modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

Sono escluse da questa verifica le autocaravan derivate da autotelai o autoveicoli di tipo omologato per i quali sia già stata riconosciuta una massa rimorchiabile non inferiore a quella richiesta.

6.2.2. Organo di traino supplementare.

In conformità con le prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo tra l'autoveicolo trattore e la caravan o il rimorchio T.A.T.S., allorché non dotati di sistema di frenatura di tipo automatico, deve essere presente un organo di traino supplementare.

6.2.3. Determinazione della larghezza massima del rimorchio abbinabile.

Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile è determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice più 0,7 m.

6.2.4. I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilità degli impianti di frenatura, seconda quanto prescritto al punto 9 dell'allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti.

La verifica specifica sarà effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.

Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta, per il traino: kg". Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso.